

Legge 28 luglio 2004, n. 193, Proroga e rifinanziamento della Legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della Legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia ("Gazzetta ufficiale" n. 180 del 03.08.2004).

Entrata in vigore della Legge: 18.08.2004.

Elenco aggiornamenti dell'atto:

-la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ("Gazzetta ufficiale" n. 299 del 27.12.2006 – supplemento ordinario n. 244), ha disposto (con l'articolo 1, comma 1322) che la presente legge è prorogata fino al 31 dicembre 2009.

**Legge 28 luglio 2004, n. 193,
Proroga e rifinanziamento della Legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla
Dalmazia, e della Legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza
italiana in Slovenia e in Croazia
-testo vigente-**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

... (omissis) ...

Articolo 2.

Proroga e rifinanziamento della Legge 21 marzo 2001, n. 73

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2006. A tale scopo è autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattoni, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4760):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattoni) il 27 febbraio 2004.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente, il 16 marzo 2004 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente il 30 marzo 2004; 6 aprile 2004; 12 maggio 2004.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 19 maggio 2004 con il parere delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla commissione, in sede legislativa il 19 maggio 2004 e approvato il 26 maggio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2976):

Assegnato alla 3^a commissione (Affari esteri emigrazione), in sede deliberante, il 18 giugno 2004 con pareri delle commissioni 1^a, 5^a e 7^a.

Esaminato dalla 3^a commissione e approvato il 21 luglio 2004.